



BETA 80 GROUP

**Modello di organizzazione e di gestione
ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231**

vers. 31/03/2023



Indice parte generale

1.	PREMESSA	3
1.1.	Il modello di organizzazione, gestione e controllo.....	3
1.2.	Definizioni.....	3
2.	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	6
2.1.	Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni	6
2.2.	Le sanzioni ex D.lgs. 231/2001	15
2.3.	L'adozione del Modello quale possibile esimente della responsabilità amministrativa	15
3.	ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DEL GRUPPO.....	17
3.1.	Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello	17
3.2.	Funzione del Modello	18
3.3.	Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale	19
3.4.	Il Modello nell'ambito delle Società del Gruppo.....	20
3.5.	Adozione ed aggiornamento del Modello nell'ambito delle Società del Gruppo	21
3.6.	Applicazione del Modello da parte delle singole Società e attuazione da parte delle stesse dei controlli sulle Aree a Rischio	21
3.7.	Coordinamento sui sistemi di controllo e verifica sul piano generale dell'efficacia del Modello	22
4.	ORGANISMO DI VIGILANZA	23
4.1.	Identificazione dell'organismo di controllo interno.....	23
4.2.	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	24
4.3.	Reporting dell'OdV agli organi societari	25
4.4.	Funzioni di coordinamento dell'OdV di Beta 80 Group con gli OdV delle altre Società del Gruppo	26
5.	FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA	27
5.1.	Formazione del personale.....	27
5.2.	Informativa a eventuali agenti/partner	27
5.3.	Obblighi di vigilanza	27
6.	SISTEMA DI WHISTLEBLOWING E SEGNALAZIONI.....	28
7.	SISTEMA DISCIPLINARE	29
7.1.	Principi generali	29
7.2.	Sanzioni per i Dipendenti	29
7.3.	Misure nei confronti dei dirigenti	30
8.	ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	32
8.1.	Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci	32
8.2.	Misure nei confronti dei Collaboratori	32
9.	VERIFICHE PERIODICHE	33
10.	MODELLO E CODICE ETICO.....	34

1. PREMESSA

1.1. Il modello di organizzazione, gestione e controllo

Nel contesto generale delle attività inerenti il proprio sistema di *corporate governance* Beta 80 Group S.r.l., anche a seguito dell'estensione del regime di responsabilità amministrativa degli enti a molteplici nuove fattispecie di reato (vd. § 2.1.), ha provveduto ad aggiornare il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo, in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”).

Il modello tiene conto, oltre che dei principi e dei precetti contenuti nel Codice Etico, anche delle “*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001*” di Confindustria, nella versione aggiornata del giugno 2021.

Il modello è stato ed è oggetto di costante aggiornamento in funzione dell'introduzione, nel D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, di nuove fattispecie di reato e del conseguente potenziale ampliamento delle aree a rischio, oltre che in considerazione delle eventuali modifiche di natura operativa e/o organizzativa.

1.2. Definizioni

Per esigenze di chiarezza e sinteticità si riportano, qui di seguito, i termini e le definizioni che si riferiscono a tutte le parti del modello e che, in aggiunta ad altri eventuali termini definiti nella parte speciale, hanno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo peraltro precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

Area a Rischio: l'area di attività di Beta 80 Group S.r.l. nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati.

Beta 80 Group: Beta 80 Group S.r.l..

BU: business unit in cui sono ripartite le macroaree o business del Gruppo (Supply Chain & Warehouse Management; Emergency & Crisis Management; ICT Services & Solutions).

CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società.

Clients: i clienti di beni e servizi di Beta 80 Group che non rientrano nella definizione di Partner.

Codice Etico: il codice etico adottato dalla Società.

Collaboratori: tutti i collaboratori globalmente considerati, tra cui i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Beta 80 Group in forza di un contratto di consulenza, di prestazione occasionale d'opera, etc..

Destinatari o Esponenti Aziendali: amministratori, sindaci, dirigenti, Dipendenti e Collaboratori di Beta 80 Group.

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Beta 80 Group, ivi



compresi i dirigenti.

D.lgs. 231/2001 o il **Decreto**: il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Enti: società, fondazioni, associazioni, etc..

Fornitori: i fornitori di beni e servizi di Beta 80 Group che non rientrano nella definizione di Partner.

Gruppo: Beta 80 Group S.r.l. e le altre società (Beta 80 S.p.A. Software e Sistemi, e Beta 8.0 Technology S.r.l.) sulle quali la prima esercita attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c..

Incaricati di un pubblico servizio: i soggetti che, ai sensi dell'art. 358 c.p., "*... a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*".

Linee Guida: le Linee Guida adottate da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del D.lgs. 231/2001.

Modello o **Modelli**: il modello o i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.lgs. 231/2001.

Organi Sociali: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e i loro componenti.

Organismo di Vigilanza o **OdV**: l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

P.A.: la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.

Parte Speciale: l'insieme dei principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Beta 80 Group, sono tenuti ad attenersi.

Partner: le controparti contrattuali con le quali Beta 80 Group addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzi, agenzia, etc.), ove destinati a cooperare con il Gruppo nell'ambito delle Aree a Rischio.

Pubblici Ufficiali: i soggetti che, ai sensi dell'art. 357 c.p., "*esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

Reati: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal Decreto.

Società: Beta 80 Group e le altre società del Gruppo considerate singolarmente.

Stakeholder (o "*portatore di interesse*"): tutti coloro che, direttamente o indirettamente, entrano in relazione con Beta 80 Group, come i soci, i Destinatari, i Clienti, i Fornitori e i Partner, gli enti e le autorità cui Beta 80 Group fa riferimento nel suo operare e, più in generale, tutti quei soggetti i cui interessi influenzano o vengono influenzati dagli effetti delle



BETA 80 GROUP
infinite solutions

attività di Beta 80 Group.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

2.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

Con il Decreto il legislatore ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione - anch'essa firmata a Bruxelles - il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 in materia di lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con il Decreto è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La dilatazione del perimetro applicativo della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da quelle interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario, si riferiva solo ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Successivamente la responsabilità ex D.lgs. 231/2001 è stata estesa da numerosi provvedimenti normativi ad altre fattispecie di reato. In dettaglio, la responsabilità amministrativa degli Enti è prevista per la commissione dei seguenti reati:

- 1) Reati contro la P.A. (artt. 24 e 25 del Decreto)
 - malversazione di erogazione pubblica (art. 316-*bis* c.p.);
 - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.);
 - truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);

- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
 - frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
 - corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 e 322-*bis* c.p.);
 - istigazione alla corruzione (322 c.p.);
 - circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
 - corruzione in atti giudiziari (319-*ter* c.p.);
 - induzione indebita a dare o promettere utilità (319-*quater* c.p.);
 - concussione (art. 317 c.p.);
 - abuso d'ufficio se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 323 c.p.);
 - peculato se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 314 c.p.)
 - peculato mediante profitto dell'errore altrui se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 316 c.p.);
 - frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
 - traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.).
- 2) Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto):
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
 - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);

- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- 3) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.);
 - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. n. 309/90);
 - illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di armi più comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.c.).
- 4) Reati societari (art. 25-ter del Decreto)¹
- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
 - false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
 - impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
 - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
 - istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
 - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - aggio (art. 2637 c.c.);

¹ L'art. 25-ter dispone, altresì, la responsabilità dell'ente per il reato di falso in prospetto previsto dall'art. 2623 c.c. - alle lettere d) ed e) - nonché il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione previsto dall'art. 2624 c.c. - alle lettere f) e g) - rispettivamente abrogati dall'art. 34, comma 2, legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dall'art. 37, comma 34, D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Poiché le leggi sopra richiamate non sono intervenute sul testo dell'art. 25-ter del D.lgs. n. 231/01, e non hanno quindi sostituito espressamente il richiamo agli artt. 2623 c.c. e 2624 c.c., si deve ritenere che i reati in questione non configurino più reato presupposto al fine della responsabilità amministrativa degli enti.

- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.);
 - false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121.
- 5) Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto)
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
 - assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
 - arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
 - organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1 c.p.);
 - addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqüies* c.p.);
 - condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
 - attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
 - istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
 - reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, approvata a New York il 9 dicembre 1999.
- 6) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto)
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).
- 7) Reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinqüies* del Decreto):
- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
 - pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
 - detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.), anche qualora si tratti di materiale di pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqüies* c.p.);



- tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
 - violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.);
 - atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.);
 - corruzione di minorenne (art. 609-*quinqies* c.p.);
 - violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.);
 - adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).
- 8) Reati di abusi di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto):
- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
 - manipolazione del mercato (art. 185, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).
- 9) Reati “transnazionali” (art. 10, legge 16 marzo 2006, n. 146).
- L’art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146 prevede la responsabilità amministrativa dell’ente, limitatamente al caso in cui abbiano natura “transnazionale”, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, per i delitti di:
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater*, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
 - traffico di migranti (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
 - favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
- 10) Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto):
- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.);
 - circostanze aggravanti (art. 583 c.p.).
- 11) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza

illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto):

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

12) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (articolo 25-*octies*.1):

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.);
- Frode informatica (640 *ter* c.p.)

13) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto):

- documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

14) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 del Decreto):



- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
 - frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
 - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).
- 15) Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-*novies* del Decreto):
- duplicazione, fabbricazione, vendita, noleggio, introduzione nel territorio dello Stato di programmi informatici, contenuti di banche dati, opere di ingegno (musicali, libri, pubblicazioni, etc.) (artt. 171, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies*, 171-*octies* della legge n. 633/41).
- 16) Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto):
- induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).
- 17) Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto):
- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
 - disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
 - delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
 - associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso anche straniera di cui agli artt. 416 e 416-*bis* c.p. finalizzata alla commissione dei delitti di cui al libro II, titolo VI-*bis*, c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale (art. 452-*octies* c.p.);
 - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.);
 - uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
 - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);



- scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose in violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13 dell'art. 137, D.lgs. n. 152/06;
 - apertura o effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure effettuazione o mantenimento di detti scarichi una volta che sia stata sospesa o revocata l'autorizzazione in violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11 dell'art. 137, D.lgs. n. 152/06;
 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.lgs. n. 152/06);
 - bonifica dei siti (art. 257, D.lgs. n. 152/06);
 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D.lgs. n. 152/06);
 - traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.lgs. n. 152/06);
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.lgs. n. 152/06);
 - sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, D.lgs. n. 152/06);
 - sanzioni (art. 279, D.lgs. n. 152/06);
 - importazione, esportazione, riesportazione di specie animali e vegetali in via di estinzione (artt. 1, 2 e 6, legge n. 150/92);
 - falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. 3-bis, legge n. 150/92);
 - cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, legge n. 549/93);
 - inquinamento doloso (art. 8, D.lgs. n. 202/07);
 - inquinamento colposo (art. 9, D.lgs. n. 202/07).
- 18) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies):
- Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998);
 - procurato ingresso illecito (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter, d.lgs. 286/1998);
 - favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 12, co. 5, d.lgs. 286/1998).
- 19) Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies):
- propaganda, istigazione o incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati sulla negazione, sulla minimizzazione in modo



grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli artt. 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232 (art. 3, comma 3-bis, legge 13 ottobre 1975 n. 654).

20) Frode in competizioni sportive (art. 25-*quaterdecies*):

- Frode in competizioni sportive (art. 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, legge 13 dicembre 1989, n. 401).

21) Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*):

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a centomila euro (art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a centomila euro (art. 2, co. 2-bis del d.lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a centomila euro (art. 8, co. 1 del d.lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a centomila euro (art. 8, co. 2-bis del d.lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del d.lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere¹¹ (art. 4 del d.lgs. 74/2000)
- Omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5 del d.lgs. 74/2000)
- Indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10 *quater* del d. lgs. 74/2000).

22) Reati di contrabbando:

- Contrabbando (DPR 23 gennaio 1973, n. 43)

23) Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*):

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.);



- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
 - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
 - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
 - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
 - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).
- 24) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies):
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
 - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

2.2. Le sanzioni ex D.lgs. 231/2001

All'accertamento della responsabilità ex D.lgs. 231/2001 consegue l'applicazione di sanzioni direttamente nei confronti della persona giuridica.

L'apparato sanzionatorio previsto dal Decreto si articola nel seguente modo:

- **sanzione pecuniaria:** la sanzione pecuniaria si applica sempre, tutte le volte in cui viene commesso un reato per il quale sia prevista la responsabilità dell'ente (art. 10, comma 1);
- **sanzioni interdittive:** si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto nei casi espressamente previsti nel Decreto, possono essere temporanee o, nei casi più gravi, definitive (ne è, altresì, prevista l'applicazione anche in fase cautelare):
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la P.A.;
 - l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi e sussidi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- **pubblicazione della sentenza di condanna:** può essere disposta dal giudice quando viene applicata una sanzione interdittiva (art. 18);
- **confisca:** confisca del prezzo o del profitto del reato ovvero anche come "confisca per equivalente" di denaro, beni o altre utilità riferibili all'ente, di valore equivalente, allorché non sia possibile procedere direttamente sul prezzo o il profitto del reato (art. 19).

2.3. L'adozione del Modello quale possibile esimente della responsabilità



amministrativa

L'art. 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo (l'OdV) dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati - i Modelli debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni del modello.

Il Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero di Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i Reati.

È, infine, previsto che negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.



3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DEL GRUPPO

3.1. Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

Nato nel 1986 dall'iniziativa di alcuni ingegneri conosciutisi e laureatisi al Politecnico di Milano e sviluppatosi inizialmente nei settori dell'automazione e della logistica e nelle applicazioni client-server, il Gruppo Beta 80 Group è oggi un system integrator operante in molteplici aree grazie a un team di circa 500 collaboratori.

Il Gruppo è presente nei principali settori di mercato.

La Business Unit (o "BU") ICT Services & Solutions è l'interlocutore di riferimento per supportare i clienti nella Digital Transformation, con best practices, approcci agili e tecnologie innovative.

La BU Emergency & Crisis Management è leader in Italia con le sue piattaforme per le Centrali Operative del 112 e 118. Le soluzioni di Beta 80 Group sono già presenti nel 115, 116-117 e Protezione Civile, e contribuiscono significativamente alla sicurezza e al benessere di milioni di cittadini.

La BU Supply Chain & Warehouse Management ha una tradizione di progetti in ambito logistico di 30 anni. Le sue piattaforme proprietarie per magazzini tradizionali e automatici sono in continua evoluzione.

Il Gruppo è radicato e opera, principalmente, sul territorio nazionale. Con riferimento alle BU Emergency & Crisis Management e Supply Chain & Warehouse Management il gruppo che opera anche su mercati internazionali, in particolare in Messico, in Svizzera e Albania.

Sul sito internet aziendale (www.beta80group.it) sono disponibili ulteriori informazioni sulle società e attività del Gruppo.

In particolare, Beta 80 Group, società costituita il 15 novembre 1999 e retta da un Consiglio di Amministrazione, è la holding del Gruppo ed eroga in favore delle altre società (o coordina l'erogazione di) alcuni servizi corporate. In particolare, le società del Gruppo si avvalgono dei servizi di amministrazione, finanza e controllo, HR, marketing, legal, IT e Quality Assurance.

Beta 80 Group opera esclusivamente con soggetti privati; tuttavia, alcune società del Gruppo hanno non infrequenti rapporti con la P.A. in relazione, oltre agli aspetti di carattere gestionale ordinari (fiscale, previdenziale, etc.), ad alcune procedure di gara.

Beta 80 Group, da sempre sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella gestione del proprio business e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri Dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello previsto dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello, al di là delle prescrizioni del Decreto che lo indicano come elemento facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto del Gruppo, affinché nell'espletamento delle proprie attività



adottino comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei Reati.

Il Modello è l'esito di una costante attività di rilevazione delle Aree a Rischio, che sfocia nella puntuale individuazione di principi generali e procedurali specifici cui tutti i Destinatari debbono uniformarsi. In attuazione a quanto previsto dal Decreto il Consiglio di Amministrazione di Beta 80 Group ha affidato ad un organismo collegiale (composto da soggetti in possesso dei requisiti descritti al successivo § 4.1) l'incarico di assumere le funzioni di organismo di controllo interno (Organismo di Vigilanza) con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

3.2. Funzione del Modello

Scopo del Modello è la codificazione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Beta 80 Group nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Beta 80 Group in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi cui Beta 80 Group intende attenersi nell'espletamento della propria mission aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle Aree a Rischio, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali dotati di specificità e volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai Reati da prevenire;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- l'individuazione, anche attraverso il richiamo ad eventuali procedure aziendali adottate dalla Società non ricomprese nella Parte Speciale, di modalità di gestione delle



risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;

- il rispetto del principio della separazione o segregazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
- l'adozione di un sistema disciplinare specifico e idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

3.3. Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale

Il presente Modello è composto da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale" predisposta per alcune tipologie di Reato potenzialmente a rischio per la Società ovvero per alcuni processi strumentali alla commissione dei Reati.

La Parte Speciale trova applicazione per alcune tipologie specifiche di reati previste dal Decreto, individuate quali potenzialmente perpetrabili dalla Società (i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione, i cd. Reati Societari, i reati realizzabili con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, i reati commessi in violazione della legge 22 aprile 1941 n. 633, i reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio nonché i reati tributari), e per taluni processi identificati quali a rischio (il processo di assunzione di Dipendenti e di ingaggio dei Collaboratori e il processo di erogazione di omaggi e atti di liberalità).

Beta 80 Group, a seguito dell'attività di rilevazione delle Aree a Rischio, non ha invece ritenuto necessario contemplare nella Parte Speciale le seguenti fattispecie:

- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- delitti contro la personalità individuale;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- reati di abusi di mercato;
- delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- delitti contro l'industria e il commercio;
- reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;
- reati transnazionali;
- delitti di criminalità organizzata;
- reati ambientali;
- delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- reati di razzismo e xenofobia;



- frode in competizioni sportive;
- reati di contrabbando;
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- delitti contro il patrimonio culturale;
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Al riguardo è opportuno sottolineare, infatti, che, dopo attenta analisi della realtà aziendale e della documentazione in essa presente, non sono state evidenziate particolari aree di rischio per la commissione dei predetti reati; alcune fattispecie di reato non sono nemmeno ipotizzabili rispetto alla realtà aziendale. In ogni caso i presidi già adottati e applicati dalla Società sono stati ritenuti sufficienti a prevenire la commissione di tali fattispecie delittuose.

Ferma restando la natura privatistica di Beta 80 Group, nella convinzione, già sopra espressa, che l'adozione del Modello, sebbene facoltativa e non obbligatoria ai sensi del Decreto, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto di Beta 80 Group a tenere condotte irreprensibili e conformi alla normativa vigente, nonché in un'ottica di perseguimento delle best practices nello svolgimento dell'attività aziendale, si è voluta riservare una particolare attenzione ai rapporti da instaurarsi/instaurati con la P.A..

È demandato al Consiglio di Amministrazione di Beta 80 Group il compito di aggiornare il Modello con eventuali integrazioni della Parte Speciale relativamente ad altre tipologie di reato che dovessero essere inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto, fatto salvo quanto previsto al successivo § 3.5.

Sono strettamente integrati con il Modello e ne costituiscono parte integrante il Sistema di Gestione ISO IEC 27001:2013 relativo al Call/Contact/Monitoring Center nel settore Emergency & Crisis Management, la relativa documentazione nonché tutte le procedure aziendali adottate dalla Società, alle quali gli Esponenti Aziendali sono tenuti ad uniformarsi.

3.4. Il Modello nell'ambito delle Società del Gruppo

L'adozione del Modello nell'ambito delle Società del Gruppo è stata attuata secondo i seguenti criteri:

- a) Adozione e aggiornamento del Modello.

Ciascuna Società del Gruppo ha il compito di adottare il proprio Modello e di predisporre gli eventuali aggiornamenti che si rendano necessari (o anche solo opportuni) in relazione al mutato quadro normativo ovvero a seguito di eventuali modifiche di natura operativa e/o organizzativa.

- b) Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione.

È rimessa alla responsabilità di Beta 80 Group e delle Società del Gruppo l'applicazione del Modello in relazione alle attività dalle stesse in concreto poste in essere. È attribuito all'OdV di ciascuna Società del Gruppo il compito primario di esercitare i controlli

sull'attuazione del Modello stesso, secondo le procedure in esso descritte.

c) Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica dell'efficacia del Modello.

È affidato all'OdV di Beta 80 Group il compito di dare impulso e di coordinare, sul piano generale, le attività di controllo sull'applicazione del Modello nell'ambito di Beta 80 Group e delle Società del Gruppo, per assicurare al Modello stesso una corretta ed omogenea attuazione, nonché di effettuare specifiche azioni di controllo sulle singole Società del Gruppo, in coordinamento con il rispettivo OdV.

In conformità ai criteri sopra indicati il Modello trova attuazione come indicato al § seguente.

3.5. Adozione ed aggiornamento del Modello nell'ambito delle Società del Gruppo

È demandato ai Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo, sulla base anche di criteri e direttive che potranno essere emanati in tal senso da parte di Beta 80 Group, di provvedere all'adozione, anche sulla base del Modello di Beta 80 Group, del proprio Modello che potrà contenere specifiche parti speciali funzionali ai profili di rischio riscontrati nelle attività svolte da ciascuna Società del Gruppo.

Nell'adottare il proprio Modello il Consiglio di Amministrazione di ciascuna Società del Gruppo procederà contestualmente anche alla nomina del proprio OdV, incaricato di svolgere nell'ambito della Società di appartenenza i compiti di controllo circa il funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il suo eventuale aggiornamento.

Essendo il Modello un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, co. 1, lett. a, del Decreto) le modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza dell'organo amministrativo di ciascuna Società del Gruppo.

È, peraltro, riconosciuta al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Beta 80 Group la facoltà di apportare al Modello eventuali modifiche o integrazioni di carattere non sostanziale quali, ad esempio, aggiornamenti normativi, denominazioni di società o funzioni o cambiamento di ruoli e funzioni, investendo ove necessario l'intero Consiglio di Amministrazione. Tale facoltà è giustificata dalla necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello a sopravvenuti mutamenti non sostanziali, di carattere operativo e/o organizzativo, intervenuti all'interno della Società.

Le proposte di modifica e integrazione del Modello possono essere presentate dall'OdV di Beta 80 Group, sentite le competenti funzioni aziendali.

Le modifiche e integrazioni di cui sopra sono prontamente recepite dalle Società del Gruppo che abbiano adottato il Modello, in quanto compatibili con le caratteristiche strutturali e funzionali delle Società stesse.

Beta 80 Group comunica tempestivamente alle Società del Gruppo ogni modifica apportata al Modello.

3.6. Applicazione del Modello da parte delle singole Società e attuazione da



parte delle stesse dei controlli sulle Aree a Rischio

Come sopra evidenziato è attribuita alla responsabilità di ciascuna Società del Gruppo l'attuazione del proprio Modello, in relazione alle Aree identificate a Rischio sulla base delle attività in concreto poste in essere.

È compito primario dell'OdV di ciascuna Società del Gruppo esercitare i controlli sulle attività della singola società nelle aree a rischio, secondo le procedure di seguito descritte, e di curarne l'eventuale aggiornamento dandone comunicazione all'OdV di Beta 80 Group.

3.7. Coordinamento sui sistemi di controllo e verifica sul piano generale dell'efficacia del Modello

Per assicurare una corretta e omogenea attuazione delle policies di Gruppo all'OdV di Beta 80 Group è attribuito il compito di dare impulso e di coordinare l'applicazione del Modello anche da parte delle Società del Gruppo, con la possibilità di effettuare direttamente specifiche azioni di controllo sulle singole Direzioni, Funzioni, Società del Gruppo, in coordinamento con il rispettivo OdV (ferma restando l'attribuzione delle responsabilità in capo alle singole Società riguardo all'attuazione del Modello e ai singoli OdV riguardo ai controlli).

In particolare, sono riconosciuti a Beta 80 Group, per il tramite del proprio OdV, nel rispetto dell'autonomia delle diverse Società del Gruppo e dei limiti imposti da disposizioni di legge (ad esempio, per quanto concerne la segretezza aziendale, la tutela della privacy, etc.), i seguenti poteri nei confronti delle controllate:

- dare impulso e svolgere funzioni di coordinamento riguardo alle attività di verifica e controllo nonché di applicazione del Modello;
- proporre, sulla base delle verifiche di cui sopra, l'aggiornamento del Modello medesimo laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso;
- effettuare, congiuntamente con l'OdV della Società interessata, particolari azioni di controllo sulle singole Società del Gruppo nelle aree di attività a rischio, con possibilità di accedere alla documentazione rilevante di tutte le Società del Gruppo.



4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. Identificazione dell'organismo di controllo interno

In attuazione di quanto previsto dal Decreto (il quale, all'art. 6, lett. b, pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa che sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento) e considerate le proprie dimensioni Beta 80 Group ha ritenuto opportuno che l'organismo deputato ad assumere detto compito e, quindi, a svolgere le funzioni di Organismo di Vigilanza abbia una struttura collegiale. I soggetti che di volta in volta vanno a comporre l'OdV e la durata in carica del suddetto organismo sono individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

La cessazione dell'incarico dell'OdV per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'OdV è stato ricostituito.

I componenti dell'OdV devono possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per tale funzione.

A tal riguardo si precisa che:

- l'autonomia va intesa in senso non meramente formale: è necessario, cioè, che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia la possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- quanto al requisito dell'indipendenza, l'OdV non deve trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società né deve essere titolare all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo nelle Aree a rischio; in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, essi devono altresì godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata e, comunque, non tale da configurarsi come dipendente da organi esecutivi;
- infine, con riferimento al requisito della professionalità, è necessario che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'OdV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza, ambiente, etc..

Con riguardo a tali requisiti, è prevista all'atto della nomina dell'OdV l'acquisizione di adeguati chiarimenti e informazioni relativamente alla professionalità dei suoi componenti, oltre che il curriculum vitae di ciascun membro.

Costituisce causa di ineleggibilità quale componente dell'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica la condanna con sentenza anche non definitiva per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto, ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.



È rimesso al suddetto organismo il compito di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV di Beta 80 Group potrà essere supportato da uno staff dedicato (utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici e prescelto, di norma, nell'ambito delle risorse presenti all'interno della Funzione Finance o della Funzione Quality Assurance e della Funzione Human Resources), oltre ad avvalersi del supporto delle altre funzioni di direzione che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.

L'OdV, nella sua composizione collegiale, può disciplinare il proprio funzionamento interno mediante un apposito regolamento delle proprie attività (convocazione e organizzazione delle riunioni, modalità di funzionamento, etc.).

All'OdV di Beta 80 Group è attribuito un budget di spesa, al fine di assicurare la massima autonomia e indipendenza, che viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Per gli esercizi successivi al primo l'OdV può elaborare un proprio budget di spesa, da sottoporre all'approvazione del vertice aziendale, tenendo conto delle eventuali necessità incontrate nel corso dell'attività (quali, ad es., il ricorso a eventuali consulenze, le risorse per la realizzazione delle attività di verifica, delle attività di formazione/comunicazione nonché per l'aggiornamento degli strumenti utilizzati).

4.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è affidato, sul piano generale, il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto;
- sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e alle novità legislative e regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV di Beta 80 Group (e, sotto il suo coordinamento, agli OdV delle altre Società controllate) il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resta comunque demandata al management e forma parte integrante del processo aziendale ("controllo di linea"); il che conferma l'importanza di un processo formativo del personale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Aree a Rischio ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso;



- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nella Parte Speciale del Modello. Inoltre, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle Aree a Rischio e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'OdV devono essere, inoltre, segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalla Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, invio di flussi informativi, etc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i Responsabili delle diverse Funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione di eventuali istruzioni operative, condivisione di clausole contrattuali standard, organizzazione di momenti di formazione del personale, adozione di provvedimenti disciplinari, etc.).

4.3. Reporting dell'OdV agli organi societari

Sono assegnate all'OdV di Beta 80 Group due linee di reporting:

- a) la prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi di vertice privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'OdV di Beta 80 Group potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche o per assumere informazioni.

Ogni anno, inoltre, l'OdV di Beta 80 Group trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta sull'attuazione del Modello presso Beta 80 Group, nonché presso le altre Società del Gruppo.

Analogamente anche gli OdV delle altre Società del Gruppo saranno tenuti a riferire ai rispettivi organi amministrativi e al Collegio Sindacale, su base continuativa e periodica, in



merito all'attuazione del rispettivo Modello.

4.4. Funzioni di coordinamento dell'OdV di Beta 80 Group con gli OdV delle altre Società del Gruppo

È assegnato all'OdV di Beta 80 Group il compito di coordinare, anche mediante contatti sulla rete informatica, le attività degli OdV delle altre Società del Gruppo ai fini della realizzazione di un coerente sistema di controlli nell'ambito del Gruppo stesso.

È data facoltà all'OdV di Beta 80 Group di acquisire documentazione ed informazioni e di effettuare controlli periodici e verifiche mirate sulle attività a rischio delle diverse Società del Gruppo.



5. FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA

5.1. Formazione del personale

La formazione del personale (Dipendenti e Collaboratori) per la diffusione, conoscenza e attuazione del Decreto e del Modello è gestita dal Responsabile della Funzione Human Resources, in stretta cooperazione con l'OdV, ed è articolata ai seguenti livelli:

- personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente: formazione iniziale e formazione continua, anche in occasione di incontri e/o attraverso note informative adeguatamente diffuse;
- altro personale: formazione iniziale, anche attraverso corsi di e-learning, formazione continua anche in occasione di meeting aziendali e/o note informative adeguatamente diffuse;
- eventuali agenti/partner: nota informativa iniziale.

A tal fine potrà essere predisposto un apposito sito intranet aggiornato a cura dell'OdV.

È, inoltre, previsto l'inserimento in ciascun contratto (concluso con i Dipendenti e i Collaboratori) di un'apposita clausola di accettazione ed impegno al rispetto dei valori e dei principi comportamentali codificati dal Codice Etico e dal Modello, da sottoscrivere separatamente.

5.2. Informativa a eventuali agenti/partner

Potranno essere altresì fornite a eventuali agenti e partner apposite informative sulle politiche e procedure adottate da Beta 80 Group sulla base del Modello.

Analogamente a quanto previsto per i Dipendenti e i Collaboratori è previsto l'inserimento nel contratto di un'apposita clausola di accettazione ed impegno al rispetto dei valori e dei principi comportamentali codificati dal Codice Etico e dal Modello, da sottoscrivere separatamente.

5.3. Obblighi di vigilanza

Tutti gli Esponenti Aziendali, i quali abbiano funzioni di vigilanza nei confronti di altri Esponenti Aziendali, hanno l'obbligo di esercitarla con la massima diligenza, segnalando all'OdV, secondo le modalità previste nel successivo § 6.2., eventuali irregolarità, violazioni e inadempimenti.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, gli Esponenti Aziendali con funzioni di vigilanza saranno sanzionati in conformità alla loro posizione all'interno della Società secondo quanto previsto al successivo § 7.

6. SISTEMA DI WHISTLEBLOWING E SEGNALAZIONI

6.1. Sistema whistleblowing

Al fine di garantire una gestione responsabile ed in linea con le prescrizioni legislative, Beta 80 Group ha modificato, nell'ambito del processo di aggiornamento del Modello, il proprio sistema di whistleblowing secondo quanto previsto dal D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ("Attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali") di seguito, anche "Decreto Whistleblowing".

La Società ha identificato nell'OdV l'organismo deputato alla ricezione delle segnalazioni connesse al sistema di whistleblowing secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. b) del Decreto Whistleblowing. In particolare, all'OdV – mediante i canali di seguito indicati - potranno essere inviate le segnalazioni interne delle informazioni relative alle condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o le violazioni del presente Modello. Dovranno, altresì, essere riferite tutte le notizie rilevanti relative al compimento di comportamenti attivi e omissivi – ovvero la ragionevole convinzione del loro compimento - che potrebbero far sorgere una responsabilità di Beta 80 Group ai sensi del Decreto.

L'OdV deve, infatti, essere informato relativamente a qualsivoglia notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito dal Codice e dal Modello ovvero qualsiasi notizia o evento aziendale che possa essere rilevante ai fini della prevenzione o repressione di condotte illecite.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta o in forma orale secondo quanto disciplinato nella specifica "procedura whistleblowing" a cui si rinvia.

In ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni all'OdV e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto Whistleblowing e del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 51/2018.

6.2. Sistema delle deleghe

L'OdV, infine, è tempestivamente informato dalla Direzione Generale sul sistema delle deleghe adottato da ciascuna Società del Gruppo e sulle eventuali modifiche.



7. SISTEMA DISCIPLINARE

7.1. Principi generali

Per il suo efficace e corretto funzionamento il Modello individua un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta prescritte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

7.2. Sanzioni per i Dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti della Società in violazione delle singole regole comportamentali previste dal presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni nei riguardi dei Dipendenti, esclusi i dirigenti, esse rientrano tra quelle previste dalle norme di cui al CCNL applicabile, e sono irrogate in funzione della gravità del comportamento posto in essere.

In particolare, si prevede che:

- 1) incorre nei provvedimenti di **ammonizione verbale o scritta** il Dipendente che:
 - violi le procedure interne previste e/o richiamate dal Modello (ad es. non osservi le procedure aziendali, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, etc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una *“non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo”*;
- 2) incorre nel provvedimento della **multa** il Dipendente che:
 - violi più volte le procedure aziendali interne previste e/o richiamate dal Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta *“non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo”*;
- 3) incorre nel provvedimento della **sospensione dal servizio e dalla retribuzione** il Dipendente che:
 - nel violare le procedure aziendali interne previste e/o richiamate dal Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, nonché compiendo atti contrari all'interesse di Beta 80 Group arrechi danno alla Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei propri beni, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società o il compimento di atti contrari ai suoi interessi derivanti dalla *“non*



osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo";

- 4) incorre nel provvedimento del licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso il Dipendente che:
- adottati, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio;
- 5) incorre nel provvedimento del **licenziamento senza preavviso** il Dipendente che:
- adottati, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di *“atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'Ente nei suoi confronti”*.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dalle norme pattizie di cui al CCNL applicabile, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale del lavoratore;
- ad altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Il Dipendente che violi le misure indicate nel Modello a tutela di colei/colui (cd. “whistleblower”) che dovesse segnalare condotte illecite ovvero il Dipendente che effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate incorre nei provvedimenti testé richiamati. La tipologia di sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa (della recidività si terrà conto anche ai fini della commisurazione di una eventuale sanzione espulsiva).

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal Responsabile della Funzione Human Resources.

7.3. Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti della Società, delle procedure interne previste e/o richiamate dal Modello [incluse quelle a tutela del soggetto che dovesse segnalare all'OdV condotte illecite (cd. “whistleblower”)] o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso o ai principi codificati nel Codice Etico, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL dei Dirigenti



BETA 80 GROUP
infinite solutions

per aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.

8. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

8.1. Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori e/o Sindaci di Beta 80 Group, l'OdV ne informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale i cui membri provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna, anche di primo grado, per i reati previsti dal Decreto e successive modifiche, l'Amministratore e/o Sindaco condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV che procederà a informarne l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale come sopra indicato.

Nel caso in cui le suddette violazioni siano commesse da Amministratori e/o Sindaci di società controllate dovrà esserne informato tempestivamente l'OdV di Beta 80 Group che provvederà a riferire agli organi societari della stessa Beta 80 Group per l'adozione delle relative iniziative nell'ambito del Gruppo.

8.2. Misure nei confronti dei Collaboratori

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello e con i principi codificati dal Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei contratti, nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale e l'applicazione delle eventuali penali stabilite, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle sanzioni previste dal Decreto.



9. VERIFICHE PERIODICHE

Il Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- i) verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società nelle Aree a Rischio;
- ii) verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del Modello con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le eventuali segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

Degli esiti della verifica verrà dato conto al Consiglio di Amministrazione di Beta 80 Group (all'interno della relazione annuale predisposta dall'OdV) al fine di evidenziare le possibili manchevolezze e suggerire le azioni da intraprendere.

Per quanto concerne le società controllate, tale verifica verrà effettuata sotto la supervisione dell'OdV di Beta 80 Group secondo modalità che verranno definite da quest'ultimo.



10. MODELLO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle Società del Gruppo allo scopo di esprimere i principi di “*deontologia aziendale*” che il Gruppo riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti gli Esponenti Aziendali;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).